

Circolare n°: 26/2018

**Oggetto:** *Le novità del Decreto fiscale 2019*

**Sommario:** Con la pubblicazione in G.U. è entrato in vigore lo scorso 24 ottobre 2018 il Decreto Legge n. 119/2018, c.d. Collegato fiscale, contenente le misure più urgenti di carattere fiscale della manovra di bilancio 2019.

**Contenuto:** \_\_\_\_\_

Tra le novità del provvedimento si segnala il capitolo sulla **“pace fiscale”**, che contiene al suo interno le seguenti misure:

- la definizione agevolata dei PVC e degli atti dell'accertamento;
- la rottamazione-ter dei ruoli;
- la definizione agevolata delle liti pendenti;
- la dichiarazione “integrativa speciale”.

Alla pace fiscale si affiancano alcune novità in materia di fatturazione elettronica, con la previsione di un maggior termine di dieci giorni per l'emissione delle fatture, semplificazioni per la registrazione e la detrazione dell'IVA, nonché riduzione del carico sanzionatorio per il primo semestre di applicazione.

Tali novità verranno rese note con una successiva nota ad integrazione della circolare sulla fatturazione elettronica (n. 24/2018).

***Nella presente circolare evidenziamo le principali modifiche introdotte dal decreto fiscale in attesa della successiva conversione in legge.***

**Indice:** \_\_\_\_\_

P.1	DEFINIZIONE AGEVOLATA PVC E ATTI DELL'ACCERTAMENTO
P.2	ROTTAMAZIONE TER
P.3	STRALCIO DEBITI FINO A MILLE EURO
P.4	CHIUSURA LITI PENDENTI
P.5	DICHIARAZIONE INTEGRATIVA SPECIALE

## DEFINIZIONE AGEVOLATA PVC E ATTI DELL'ACCERTAMENTO: \_\_\_\_\_

### Definizione agevolata PVC

Il decreto fiscale introduce la possibilità di definire il contenuto dei **processi verbali di constatazione** <sup>1</sup> consegnati entro la data del 24.10.2018, presentando apposita dichiarazione.

Possono essere regolarizzate le violazioni constatate nel verbale in materia di **imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, IRAP, IVIE, IVAFE e IVA.**

Le dichiarazioni per accedere alla sanatoria devono essere presentate **entro il 31 maggio 2019** per i periodi di imposta per i quali non sono scaduti i termini per l'accertamento.

Possono accedere alla definizione anche i soci di società tassate per trasparenza (articoli 5, 115 e 116 TUIR): in tal caso, la dichiarazione può essere presentata anche dai soggetti partecipanti per definire le somme ad essi imputati per trasparenza.

La definizione si perfeziona con la presentazione della dichiarazione e il versamento in un'unica soluzione o della prima rata entro il 31 maggio 2019, con un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. È esclusa la compensazione delle somme dovute con i crediti disponibili.

Le modalità attuative sono demandate ad un successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

### Definizione agevolata degli atti dell'accertamento

Viene disposta altresì la definizione agevolata **degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica, di liquidazione, degli atti di recupero, degli inviti al contraddittorio e degli accertamenti con adesione.**

Per accedere alla definizione agevolata:

---

<sup>1</sup> La definizione riguarda pertanto solo i verbali per i quali non sia stato ancora notificato l'avviso di accertamento o ricevuto l'invito al contraddittorio.

1. gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero devono essere notificati entro il 24.10.2018, non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data;
2. gli inviti al contraddittorio devono essere notificati entro il 24.10.2018;
3. gli avvisi di accertamento con adesione devono essere sottoscritti entro il 24.10.2018.

Il perfezionamento della definizione avviene con il pagamento delle sole imposte, senza sanzioni, interessi ed eventuali accessori.

Il versamento delle somme deve avvenire:

1. per gli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero entro 30 giorni dalla data del 24.10.2018; in alternativa, se più ampio, il pagamento va fatto entro il termine di proposizione del ricorso, che residua dopo la data del 24.10.2018;
2. per gli inviti al contraddittorio entro 30 giorni dalla data del 24.10.2018;
3. per gli accertamenti con adesione entro la data del 24.10.2018.

La definizione si perfeziona con il versamento delle somme in un'unica soluzione o della prima rata entro i termini di cui sopra, per un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.

Non è ammessa la compensazione delle somme dovute con altre imposte e contributi. La definizione perfezionata da un coobbligato produce effetto nei confronti degli altri. Le modalità attuative sono demandate ad un successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

#### **ROTTAMAZIONE TER:** \_\_\_\_\_

Viene riproposta per la terza volta, la **rottamazione** delle cartelle di pagamento.

Rispetto alle versioni precedenti viene ora previsto che possano essere oggetto di definizione i ruoli consegnati al concessionario della riscossione **dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017** (la precedente versione si fermava al 30 settembre 2017).

Altro elemento di novità è che il pagamento delle somme dovute potrà avvenire in un numero massimo di 10 rate consecutive e di pari importo (in precedenza massimo in 4 rate).

Per aderire alla definizione, il contribuente deve presentare **entro il 30 aprile 2019**, apposita dichiarazione all'agente della riscossione, nella quale, oltre al numero di rate prescelto, si assumerà l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi che intende definire.

L'agente della riscossione, entro il 30 giugno 2019, comunicherà al contribuente che ha aderito alla definizione l'ammontare complessivo di quanto dovuto, nonché, in caso di scelta del pagamento dilazionato, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata.

Il versamento dovrà essere effettuato:

- in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2019;
- ovvero in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, e interessi calcolati al tasso dello 0,3% annuo a partire dal 1° agosto 2019.

#### CONTRIBUENTI ADERENTI ALLA ROTTAMAZIONE BIS

Anche i contribuenti che hanno aderito alla **rottamazione bis** (art. 1, D.L. n. 148/2018) possono rideterminare il carico dovuto. Tali soggetti potranno, a condizione che effettuino entro il 7 dicembre 2018 il pagamento delle rate dovute ai fini di tale definizione (in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018), fruire in via automatica, del differimento del versamento delle restanti somme dovute in 10 rate consecutive con scadenza 31/7 e 30/11 di ciascuna anno.

In ogni caso, è possibile pagare in un'unica soluzione, entro il 31 luglio 2019 le rate differite automaticamente.

Infine, sono ammessi alla nuova procedura di rottamazione anche i soggetti che non hanno perfezionato la definizione prevista dall'art. 6, D.L. n. 193/2016 (prima rottamazione), nonché coloro che, dopo aver aderito alla rottamazione bis, non hanno provveduto al pagamento, entro il 31 luglio 2018, di tutte le rate dei vecchi piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016 scadute al 31 dicembre 2016.

Definizione agevolata risorse proprie dell'ue e IVA all'importazione

La definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione viene estesa anche ai debiti tributari affidati agli agenti della riscossione fino al 31 dicembre 2017, concernenti le risorse proprie tradizionali di cui all'art. 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014 e all'IVA riscossa all'importazione.

A tal riguardo il debitore è tenuto a corrispondere oltre a quanto dovuto a titolo di capitale, interessi, aggio e rimborso spese, gli interessi di mora dall'1.05.2016 al 31.07.2019, nonché gli interessi nella misura del 2% annuo deall'1.08.2019.

Il termine per il pagamento della prima rata/unica soluzione è fissato al 30.09.2019, la seconda al 30.11.2019, mentre le successive entro il 31/7 e 30/11 di ciascun anno.

**STRALCIO DEBITI FINO A MILLE EURO:** \_\_\_\_\_

Tra le misure di "pace fiscale" è introdotto lo stralcio automatico, **alla data del 31 dicembre 2018**, dei debiti di importo residuo (calcolato alla data del 24.10.2018) fino a 1.000 euro, con esclusione delle risorse proprie comunitarie.

Tale importo è comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

Si rammenta che quanto versato fino al 23.10.2018 resta definitivamente acquisito.

**CHIUSURA LITI PENDENTI:** \_\_\_\_\_

Viene riproposta la **definizione agevolata delle controversie** attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio.

Sono definibili le controversie in cui il ricorso in primo grado sia stato notificato alla controparte entro la data del 24.10.2018 e per le quali alla data della presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

Tali controversie possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.

Nell'ipotesi di soccombenza dell'Agazia delle Entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore del decreto, le controversie possono essere definite con il pagamento:

- a) **della metà del valore** in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
- b) **di un quinto del valore** in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.

Le controversie relative **esclusivamente alle sanzioni** non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento:

- del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Agazia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore del decreto;
- con il pagamento del 40% negli altri casi.

N.B: In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.

La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata **entro il 31 maggio 2019**. Nel caso in cui gli importi dovuti superino 1.000 euro, è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di 20 rate trimestrali<sup>2</sup>.

Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019.

Si precisa inoltre che:

---

<sup>2</sup> Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del versamento.

- se non ci sono importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda;
- se le somme interessate dalle controversie definibili sono oggetto di rottamazione bis, il perfezionamento della definizione della controversia è in ogni caso subordinato al versamento entro il 7 dicembre 2018 delle somme dovute;
- entro il 31 maggio 2019, per ciascuna controversia autonoma va presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento.

#### DICHIARAZIONI INTEGRATIVE SPECIALI:

---

Tra le misure di maggior impatto si segnala l'introduzione della "dichiarazione integrativa speciale".

Fino al 31 maggio 2019 i contribuenti possono correggere errori od omissioni ed integrare, le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 ottobre 2017 **ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, delle ritenute e dei contributi previdenziali, dell'IRAP e dell'IVA.**

L'integrazione degli imponibili è ammessa nel limite di 100.000 euro ai fini delle imposte di cui sopra e comunque non oltre il 30% di quanto già dichiarato.

Resta fermo il limite complessivo di 100.000 euro di imponibile annuo per cui è possibile l'integrazione. In caso di dichiarazione di un imponibile minore di 100.000 euro o senza debito di imposta a causa di perdite, l'integrazione degli imponibili è comunque ammessa sino a 30.000 euro.

Sul maggior imponibile integrato, per ciascun anno di imposta, si applica, senza sanzioni, interessi e altri oneri accessori:

- a) **un'imposta sostitutiva del 20%** del maggior imponibile IRPEF/IRES, ai fini delle imposte sui redditi e addizionali, imposte sostitutive, contributi previdenziali, e IRAP%;
- b) **un'imposta sostitutiva pari al 20%** delle maggiori ritenute;
- c) **l'aliquota media** o, se non si può determinarla, **l'aliquota del 22%** per l'IVA.

Per perfezionare la sanatoria, oltre all'invio della dichiarazione integrativa, occorre:

- versare in un'unica soluzione quanto dovuto, **entro il 31 luglio 2019**, senza avvalersi della compensazione;
- oppure ripartire in 10 rate semestrali di pari importo ed in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato **entro il 30 settembre 2019**.

**Il perfezionamento della procedura decorre dal momento del versamento di quanto dovuto in unica soluzione o della prima rata.**

N.B: la dichiarazione integrativa speciale non può essere utilizzata, oltre che nel caso di omissione della dichiarazione originaria dal 2013 al 2016, dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato, per i redditi prodotti in forma associata e dai contribuenti che hanno esercitato l'opzione per la tassazione per trasparenza con riferimento alle imposte dovute sui maggiori redditi di partecipazione o per trasparenza ad essi imputabili per i rilievi formulati a seguito di accessi, ispezioni, verifiche o di qualsiasi atto impositivo a carico delle società da essi partecipate.

Coloro che, con la dichiarazione integrativa speciale faranno emergere attività finanziarie e patrimoniali o denaro contante o valori al portatore provenienti da reati diversi dai delitti per dichiarazione fraudolenta, saranno puniti con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

*Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.*

*Cordiali saluti*

**Studio Brunello e Partner**  
**Dr. Fabio Pavan**